

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.**

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

Il presente Regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, ai sensi della Legge 337/1968 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione.

Sono considerati attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art.4 della L. 337/68 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione e rispondenti a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività.

#### **Art. 2 – Destinazione delle aree.**

Le attività di spettacolo viaggiante si svolgono all'interno di aree comunali appositamente individuate dall'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta; per ogni area dovrà essere esplicitata la dimensione della superficie che si intende concedere in uso alle attività dello spettacolo viaggiante e il periodo nel quale la stessa può essere concessa.

L'elenco delle aree dovrà essere aggiornato con provvedimento del medesimo organo in caso di individuazione di nuove aree e/o di eliminazione o modificazione di aree precedentemente individuate.

Può essere autorizzata la concessione di attività dello spettacolo viaggiante su aree e in strutture private.

## **CAPO II**

### **Luna Park**

#### **Art. 3 – Periodo di concessione.**

Il Comune individua il periodo temporale **dal 1° marzo al 30 aprile** entro il quale ospitare un Luna Park, ovvero un numero consistente di attrazioni contemporaneamente in attività presso la medesima area.

Le aree pubbliche destinate a ospitare il Luna Park sono concesse per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi non prorogabile, esclusi i periodi di montaggio e smontaggio. Nel periodo sopra indicato può essere organizzato un solo Luna Park.

#### **Art. 4 – Presentazione delle domande.**

Coloro che intendono ottenere la concessione e il rilascio della relativa licenza per svolgere l'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito del Luna Park devono presentare all'Amministrazione comunale domanda in bollo redatta su apposita modulistica da trasmettere al protocollo comunale esclusivamente via PEC, **entro le ore 16,00 del 31 gennaio** di ogni anno.

Le domande presentate oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

Laddove vi siano domande che indicano date diverse per lo svolgimento del Luna Park, verrà data la preminenza al periodo che compare con più frequenza nelle richieste, con conseguente obbligo di adeguarsi per gli altri titolari delle attrazioni utilmente collocati in graduatoria; l'inizio del Luna Park non potrà comunque avvenire prima del rilascio delle relative licenze ai titolari delle attrazioni.

Nel caso in cui le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata, non corrispondano a verità, il richiedente sarà oggetto alle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci oltre che alle sanzioni disciplinari, quali l'allontanamento immediato dal Parco nonché l'esclusione dall'eventuale futura partecipazione.

## **Art. 5 – Valutazione delle domande.**

Gli Uffici competenti provvederanno alla redazione delle graduatorie delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, suddivise per attrazioni appartenenti alle diverse categorie della sezione I dell'elenco delle attività spettacolari, attrazione e trattenimenti previste dai decreti ministeriali, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- A. maggiore anzianità di presenza da intendersi come effettiva installazione della stessa tipologia di attrazione negli ultimi cinque anni; ai fini della maturazione dell'anzianità di presenza, ciascun operatore sarà accreditato di una presenza esclusivamente nel caso di effettiva installazione di una o più attrazioni nel Luna Park, come rilevabile dal verbale redatto dalla Commissione Regionale di Vigilanza;
- B. maggiore anzianità di appartenenza all'attività di spettacolo viaggiante, in base alla data di inizio attività rilevabile dalla visura camerale;
- C. a parità di tutte le precedenti condizioni, verrà considerato l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Per la composizione del Parco, la procedura da seguire dovrà prevedere l'inserimento della prima attrazione prevista nella sezione delle piccole attrazioni e, a seguire, di tutte le altre attrazioni previste nelle singole sezioni, secondo la tabella e l'ordine di anzianità indicate nella graduatoria.

Sulla base delle graduatorie approvate con provvedimento dirigenziale, saranno accolte le domande presentate regolarmente fino a un numero massimo corrispondente alla effettiva capacità dell'area concessa. Per la realizzazione del Luna Park, laddove lo spazio rimanente dell'area non sia sufficiente a ospitare l'attrazione dell'esercente utilmente collocato in graduatoria, l'attrazione stessa sarà necessariamente esclusa e si dovrà procedere ad assegnare detto spazio all'attrazione dell'esercente immediatamente successivo che, per dimensioni, possa essere ivi installata.

A ciascun esercente è concesso di installare nel parco le sole attrazioni indicate nella domanda di partecipazione. Ogni esercente può inoltre installare un solo piccolissimo gioco rientrante nella sezione delle piccole attrazioni a funzionamento semplice, di dimensioni d'ingombro non superiore a metri quadrati 3, in aderenza alla propria o a una delle proprie attrazioni. Quest'ultima piccola attrazione dovrà essere parimenti indicata nella domanda di partecipazione.

Qualora dopo la presentazione della domanda le attrazioni ivi indicate fossero soggette a guasti o rotture tali da non poter essere riparati per tempo, l'esercente potrà sostituirle con altra attrazione ricompresa nella licenza di esercizio, compatibile per dimensioni, tipologia ed ingombro dandone pronta comunicazione al Comune e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno antecedente alla data della prima riunione della Commissione regionale di vigilanza.

## **Art. 6 – Organico del parco.**

Per organico del parco si intende l'insieme delle attrazioni appartenenti alle diverse categorie della sezione I dell'elenco delle attività spettacolari, attrazione e trattenimenti previste dai decreti ministeriali idoneo ad assicurare la migliore funzionalità e attrattività del Luna Park.

Al fine di garantire una ottimale ed equilibrata dislocazione delle varie attrazioni all'interno dell'area pubblica, la realizzazione del parco resterà a carico degli operatori che provvederanno per il tramite di un professionista abilitato alla realizzazione dello stesso, predisponendo idonea planimetria e redazione di apposito piano per la gestione della sicurezza da consegnare ai competenti Uffici comunali almeno 10 giorni prima della data della prima riunione della Commissione regionale di vigilanza.

L'esercente che ha presentato regolare domanda e intende rinunciare alla partecipazione deve comunicarlo al Comune entro il termine indicato nel comma precedente. La rinuncia non comporta perdita o la decurtazione dell'anzianità acquisita negli anni precedenti. In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, al titolare sarà preclusa la partecipazione all'edizione successiva del Luna Park.

Nel caso in cui il titolare di licenza sostituisca un'attrazione con una precedentemente installata nel Parco, come rilevabile dal verbale redatto dalla Commissione Regionale di Vigilanza, alla nuova attrazione sarà riconosciuta la medesima anzianità di presenza rispetto a quella precedente, a condizione che la nuova rientri nella medesima tipologia e denominazione nel rispetto dell'elenco delle attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni previste dai decreti ministeriali.

Al sopralluogo della Commissione tutte le attrazioni dovranno essere regolarmente e completamente installate e come tali rimanere per tutta la durata della manifestazione. Non è ammessa alcuna modifica rispetto al progetto approvato. Nel caso in cui, all'atto del sopralluogo, si rilevino delle attrazioni non presenti nella planimetria di progetto, le stesse dovranno essere rimosse prima dell'apertura del Parco e non potranno essere sostituite.

E' fatto divieto al titolare dell'attrazione di abbandonare la manifestazione prima della data di conclusione del Luna Park, pena l'esclusione dello stesso dalla partecipazione per l'anno successivo con tutte le attrazioni comprese nella licenza di esercizio.

Sono fatti salvi motivi eccezionali, rappresentati e documentati con la massima tempestività al competente Ufficio comunale.

Per la realizzazione del parco i competenti Uffici comunali forniranno agli operatori una planimetria dell'area pubblica così come allegata alla deliberazione di Giunta comunale che individua le aree pubbliche destinate agli spettacoli viaggianti, unitamente alla graduatoria degli esercenti, redatta ai sensi dell'articolo precedente.

## **CAPO III**

### **Attività dello spettacolo viaggiante non confluenti in un Luna Park**

## **Art. 7 – periodo di concessione**

Il periodo per l'utilizzo delle aree pubbliche per l'esercizio delle attività di spettacoli viaggianti al di fuori di quelle che confluiscono nel Luna Park è compreso tra il **1° maggio** e il **15 novembre** di ogni anno.

A uno stesso soggetto richiedente sono concesse le singole aree pubbliche per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi non prorogabile, esclusi i periodi di montaggio e smontaggio.

Tra un periodo di concessione e l'altro e in ogni singola area interessata, si dovrà prevedere un'interruzione di 15 giorni consecutivi.

E' esclusa dalla concessione qualunque area cittadina individuata ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento nei cinque giorni antecedenti e successivi allo svolgimento della manifestazione denominata "Foire d'Eté" e di altra eventuale manifestazione di rilevanza comunale e/o regionale.

#### **Art. 8 – Presentazione delle domande.**

Coloro che intendono ottenere la concessione e il rilascio della relativa licenza per svolgere l'attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento devono presentare all'Amministrazione comunale domanda in bollo redatta su apposita modulistica da trasmettere al protocollo comunale esclusivamente via PEC, **entro le ore 16,00 del 15 marzo**.

Le domande presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.

La richiesta per il rilascio della licenza di spettacolo viaggiante su **area privata** deve pervenire almeno 45 giorni prima della data di esercizio dell'attività, contestualmente alla disponibilità dell'area in cui si intende svolgere l'attività.

#### **Art. 9 – Valutazione delle domande.**

Gli Uffici competenti provvederanno alla redazione della graduatoria degli esercenti tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- A. maggiore anzianità di presenza da intendersi come effettiva installazione della stessa tipologia di attrazione negli ultimi cinque anni;
- B. maggiore anzianità di appartenenza all'attività di spettacolo viaggiante, in base alla data di inizio attività rilevabile dalla visura camerale;
- C. a parità di tutte le precedenti condizioni, verrà considerato l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Secondo la graduatoria approvata, gli operatori saranno rispettivamente invitati dagli uffici comunali a comunicare la data di inizio dell'attività e quella della conclusione della stessa, sulla base della effettiva disponibilità delle aree individuate.

#### **Art. 10 – Periodo natalizio - presentazione delle domande.**

Al di fuori del periodo indicato nell'art. 8, la Giunta comunale ha facoltà, durante il periodo delle feste natalizie (indicativamente dal 15 novembre al 7 gennaio), di individuare aree pubbliche di particolare pregio storico/ambientale, destinate ad ospitare una o più attrazioni facenti parte degli spettacoli viaggianti, compatibili con le iniziative di fine anno finalizzate alla promozione dell'immagine della Città di Aosta.

La domanda per ottenere la concessione e il rilascio della relativa licenza per svolgere l'attività di spettacolo viaggiante nel periodo natalizio deve essere presentata all'Amministrazione comunale in bollo e redatta su apposita modulistica da trasmettere al protocollo comunale esclusivamente via PEC, **entro le ore 16,00 del 15 ottobre**.

Le domande presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.

#### **Art. 11 – Periodo natalizio - valutazione delle domande.**

Gli Uffici competenti provvederanno alla redazione di una distinta graduatoria degli esercenti che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo precedente, tenendo conto, nell'ordine, dei criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento.

La Giunta comunale si riserva di scegliere la tipologia di attrazione da installare nel periodo natalizio, sulla base dell'ordine della graduatoria degli esercenti di cui al primo comma.

### **CAPO IV**

#### **Complessi Circensi e simili**

#### **Art. 12 - Complessi Circensi e simili.**

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L. 337/1968, dalle circolari Ministeriali n.4 del 04.06.1986 e del 27.09.1989 n. 4803/30 e successive modifiche ed integrazioni.

L'installazione di esposizioni e l'attendamento di circhi sul territorio comunale sono soggetti, in presenza di animali, ad autorizzazione igienico-sanitaria-veterinaria ai sensi della vigente normativa.

Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali. Nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo alle specie esotiche e selvatiche, gli animali impegnati nell'attività circense e nelle altre attività di spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o atti crudeli, né essere costretti a compiere attività innaturali rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.

L'Amministrazione comunale potrà formulare specifiche prescrizioni al fine di assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione ed utilizzo, facendo anche ricorso ai competenti organismi per il controllo e la vigilanza.

Alle attività circensi si applicano le disposizioni di cui al Capo III.

### **CAPO V**

#### **Disposizioni comuni per tutte le attività dello spettacolo viaggiante**

#### **Art. 13 – Requisiti e documenti per ottenere la concessione e la relativa licenza all'installazione delle attività.**

Ai fini di ottenere la concessione e la relativa licenza all'installazione delle attività, il richiedente dovrà essere regolarmente iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio e dovrà produrre, prima del rilascio della licenza, la seguente documentazione con riferimento a ogni singola attività:

- Licenza di esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante e relativo codice identificativo;
- Collaudo annuale dell'attrazione;
- Polizza assicurativa.

## **Art. 14 – Gestione delle attività.**

La licenza di esercizio in capo al titolare è strettamente personale e vale esclusivamente per le attività dello spettacolo viaggiante in essa indicate. E' vietata la subconcessione sotto qualsiasi titolo e forma.

Il concessionario è tenuto, inoltre, a gestire direttamente ed esclusivamente l'attività per il quale ha ottenuto la concessione.

Può essere coadiuvato nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente regolarmente assunto, con le vigenti disposizioni di legge.

In via eccezionale, sotto la responsabilità del titolare, lo stesso può delegare una persona di fiducia, maggiorenne, esperta del settore a condurre l'attrazione; lo stesso titolare, a richiesta delle Forze dell'Ordine, deve raggiungere il Parco entro due ore dalla chiamata.

Per le società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dal consiglio della società stessa in possesso dei requisiti tecnico- professionali o da rappresentante designato ai sensi dell'art.9 del TULPS ed inserito nella licenza di esercizio.

In caso di trasgressione, la licenza sarà immediatamente revocata e sia il titolare che il sub-concessionario saranno esclusi per l'anno successivo.

## **Art. 15 – Obblighi dei concessionari.**

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attività, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità di ogni tipo per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare indipendentemente dalla licenza rilasciata.

Il concessionario, prima di installare l'attività, dovrà versare all'Amministrazione comunale il canone stabilito per l'occupazione del suolo pubblico e provvedere a proprie spese agli allacciamenti elettrici ed idrici, previ appositi contratti da stipularsi con gli enti preposti ed al pagamento dei relativi oneri.

L'installazione e la gestione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel corretto montaggio, nel certificato di collaudo annuale, nella licenza di esercizio e delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, inquinamento acustico e di norme sulla sicurezza e prevenzione incendi.

Qualora per una qualsivoglia ragione la Commissione Regionale di vigilanza in sede di sopralluogo escluda una delle attrazioni già installate sull'area, la stessa dovrà essere rimossa dal titolare prima dell'inizio della manifestazione.

Oltre a quanto disposto in materia di attività rumorose, il concessionario sarà tenuto all'osservanza delle particolari limitazioni che gli venissero imposte per gli spettacoli o per il funzionamento dell'attività e per l'uso di apparecchi sonori e non potrà in alcun modo installare attrazioni o giochi non autorizzati.

L'attività dovrà essere mantenuta in efficienza, in modo decoroso, convenientemente illuminata nelle ore notturne e dovrà funzionare negli orari stabiliti. I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona perimetralmente all'area occupata per almeno 5 metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

Durante l'orario di apertura dell'attività al pubblico è fatto obbligo all'esercente di tenere a disposizione per i controlli degli organi competenti la seguente documentazione:

- Permesso di occupazione di suolo pubblico;
- Licenza di esercizio;
- dichiarazione di corretto montaggio
- Collaudo annuale;

- Licenza per l'allestimento dell'attività rilasciata dal Comune di Aosta;
- Book dell'attività ex DM 18 maggio 2007;
- Documento di riconoscimento dell'esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio;
- Polizza assicurativa;
- Inizio di attività SIAE.

Ogni atteggiamento che abbia scopo di eludere le disposizioni del presente articolo, comporterà l'immediata revoca della concessione e l'esclusione dalla partecipazione dell'anno successivo.

Allo scadere del termine indicato nella concessione di suolo pubblico, il titolare dell'impresa dovrà provvedere allo sgombero completo dell'area, che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia, i cui oneri saranno a carico del concessionario.

Gli animali non possono essere utilizzati come premio nell'ambito degli spettacoli viaggianti.

#### **Art. 16 – Spese a carico dei concessionari.**

Tutte le spese relative e conseguenti alla concessione, come bolli, stampati, ispezioni, diritti di istruttoria e collaudi degli impianti sono a carico dei concessionari.

#### **Art. 17 – Responsabilità del concessionario**

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali in caso di reato e delle disposizioni di pubblica sicurezza e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali di legge e di regolamento, le violazioni a quanto contenuto nel presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00, compresa la facoltà di non accordare per l'avvenire la concessione dell'area.

In caso di gravi trasgressioni, a giudizio dell'Amministrazione comunale, o di recidiva la concessione potrà essere immediatamente revocata.

All'esercente resosi responsabile di gravi trasgressioni potrà altresì essere inibito di installare qualsiasi attrazione nel territorio del Comune di Aosta per uno o più anni.

#### **Art. 18 – Aree di sosta delle carovane al seguito.**

L'area da destinare alla sosta delle carovane al seguito degli spettacoli viaggianti è individuata dalla Giunta comunale.

I titolari sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nel regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Ulteriori diverse aree potranno essere individuate dal Comando della Polizia locale in base a specifiche circostanze, in modo da garantire la sicurezza stradale della zona.

#### **Art. 19 – Banchi commerciali**

Durante lo svolgimento di una attività di spettacolo viaggiante, è ammessa anche la presenza di un massimo di due banchi o veicoli attrezzati adibiti alla vendita di dolci ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, la cui attività è disciplinata dalla normativa di settore; l'area dovrà essere assegnata sulla base del criterio di arrivo delle domande pervenute entro i termini indicati nel regolamento. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda sarà quella rilevabile esclusivamente dalla data di accettazione da parte del protocollo generale;

è fatto obbligo per ogni titolare di tenere a disposizione per i controlli degli Organi competenti la seguente documentazione:

- licenza commerciale/SCIA in originale e, se del caso, autorizzazione sanitaria;
- ricevuta del versamento di eventuali canoni/ tasse/tributi comunali/diritti sanitari.

#### **Art. 20 – Attività di vigilanza.**

La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

#### **Art. 21 – Attività dello spettacolo viaggiante allestite in occasione di manifestazioni.**

In occasione di particolari manifestazioni organizzate da soggetti pubblici o privati sul territorio comunale, potranno essere autorizzate attività dello spettacolo viaggiante che rientrano nel programma dell'iniziativa, sulla base dei requisiti e dietro presentazione della documentazione di cui agli articoli 15 e seguenti.

#### **Art. 22 – Norme finali.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme relative agli spettacoli viaggianti e quelle degli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco mediante apposita ordinanza sindacale soltanto per gravi e comprovati motivi sanitari o di ordine pubblico o gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° **gennaio 2026** e sostituisce, abrogandolo totalmente, il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 166 del 30.11.2022.